



REGIONE DEL VENETO

**COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE
DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027
PER IL VENETO****BANDO PUBBLICO***Reg. UE 2021/2115, Art. 70*

| | |
|--|--|
| Codice intervento | SRA14 |
| Nome intervento | ACA14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità |
| Azione | - |
| Autorità di gestione regionale | Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione |
| Struttura regionale responsabile dell'intervento | Direzione Agroalimentare |



5fd986d2



INDICE

1. Descrizione generale
 - 1.1 Descrizione intervento
 - 1.2 Obiettivi
2. Ambito territoriale di applicazione
3. Beneficiari degli aiuti
 - 3.1 Soggetti richiedenti
 - 3.2 Condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedenti
4. Operazioni ammissibili
 - 4.1 Operazioni previste
 - 4.2 Condizioni di ammissibilità delle operazioni
 - 4.3 Spese ammissibili
 - 4.4 Spese non ammissibili
 - 4.5 Impegni
 - 4.6 Obblighi
 - 4.7 Vincoli e durata degli impegni
 - 4.8 Termini e scadenze per l'esecuzione delle operazioni
5. Pianificazione finanziaria
 - 5.1 Importo finanziario a bando
 - 5.2 Forma ed entità del sostegno
 - 5.3 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni
 - 5.4 Aiuti di Stato
 - 5.5 Sanzioni e riduzioni
6. Criteri di selezione
 - 6.1 Criteri di priorità e punteggi
 - 6.2 Condizioni ed elementi di preferenza
7. Domanda di aiuto
 - 7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto
 - 7.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto
8. Domanda di pagamento
 - 8.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento
 - 8.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento
9. Verifiche e controlli sulle domande e sulle operazioni
10. Informativa trattamento dati personali
11. Informazioni, riferimenti e contatti
12. Allegati tecnici



1. Descrizione generale

1.1 Descrizione intervento

La conservazione della diversità biologica legata alla zootecnia riveste un particolare rilievo dal punto di vista genetico e culturale, al fine di ovviare al fenomeno di erosione delle risorse genetiche animali autoctone. L'intervento ha quindi lo scopo di sostenere gli allevatori che si impegnano in questa conservazione allevando animali appartenenti ad una o più razze locali riconosciute a rischio di estinzione/erosione genetica e iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

1.2 Obiettivi

L'intervento concorre al raggiungimento dei seguenti obiettivi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/2215:

- **Obiettivo specifico n. 6:** Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

2. Ambito territoriale di applicazione

Tutto il territorio regionale.

3. Beneficiari degli aiuti

3.1 Soggetti richiedenti

- Agricoltori Allevatori così come definiti dall'articolo 3 del regolamento UE n. 2021/2115

3.2 Condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedenti

- Disporre degli idonei titoli di possesso degli animali oggetto di impegno per 5 anni.
- Condurre una UTE in Regione del Veneto presso cui vengono allevati i capi oggetto di impegno.

La conduzione dell'UTE di allevamento è attestata dal possesso dal codice allevamento rilasciato in fase di registrazione dai Servizi Veterinari.

4. Operazioni ammissibili

4.1 Operazioni previste

Allevamento di nuclei di animali iscritti ai Libri genealogici delle razze di cui al punto 4.2 per un periodo di cinque anni.

4.2 Condizioni di ammissibilità delle operazioni

- Iscrizione della razza/popolazione a rischio di estinzione/erosione all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare della legge n. 194/2015

- L'azienda deve detenere al 1 gennaio dell'anno di domanda capi di razze autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione iscritti nei libri genealogici/registri delle seguenti specie/razze:

- Equus caballus: Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido, Cavallo Norico, Cavallo del Delta, Cavallo Maremmano, Cavallo Bardigiano.
- Bos Taurus longifrons: Burlina.
- Bos Taurus: Rendena, Grigia Alpina/Grauvieh.
- Ovis aries: Pecora Alpagota, Pecora Lamon, Pecora Brogna, Pecora Vicentina o Foza.



- Gallus gallus: Pollo: Polverara, Pepoi, Robusta Lionata, Robusta Maculata, Ermellinata di Rovigo, Padovana, Millefiori di Lonigo.
- Numida meleagris: Faraona Camosciata.
- Anas platyrhynchos: Anatra: Mignon, Germanata veneta.
- Meleagris gallopavo: Tacchino: Ermellinato di Rovigo, Comune bronzato.
- Anser: Oca Padovana.

– Numerosità minima di UBA ad impegno per ogni razza allevata: 1 Unità di Bestiame Adulto (UBA).

Tabella di conversione degli animali in UBA: si rinvia all'allegato tecnico, paragrafo 12, del presente bando.

- Non risulta in ogni caso possibile aumentare le UBA impegnate in fase di domanda iniziale; il pagamento annuale verrà corrisposto in relazione alle UBA confermate.

4.3 Spese ammissibili

Non applicabile all'intervento.

4.4 Spese non ammissibili

Non applicabile all'intervento.

4.5 Impegni

Il beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti impegni.

- Allevare animali di una o più razze a rischio di estinzione/erosione genetica di cui al paragrafo 4.2 "Condizioni di ammissibilità delle operazioni", anche appartenenti a specie diverse.

- Per ogni anno di impegno, mantenere in purezza almeno il numero complessivo dei soggetti ammessi con la domanda di aiuto del primo anno. E' ammessa la sostituzione dei capi oggetto di impegno, con altri capi appartenenti allo stesso Libro Genealogico, entro 90 giorni a decorrere dall'evento che l'ha resa necessaria, comunicandolo per iscritto ad AVEPA.

La riduzione massima consentita del numero di capi, intesa come riduzione complessiva nel periodo di impegno, è pari al 50% del numero di capi ammessi al primo anno.

La riduzione del numero di capi entro il limite del 50% comporta comunque riduzioni dell'aiuto e/o sanzioni progressive.

- Aderire entro il periodo di esecuzione degli impegni all'iniziativa formativa e/o alla consulenza mirate ai temi caratterizzanti resi disponibili dai pertinenti interventi di sviluppo rurale e portandoli a conclusione nei termini previsti.

- rispettare le prescrizioni dettate dai piani di selezione/conservazione quando previsti dai Libri Genealogici;

4.6 Obblighi

L'intervento rientra nell'ambito dell'art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115, in materia di Condizionalità Rafforzata.

I beneficiari sono pertanto tenuti al rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di Condizionalità Rafforzata in applicazione del Titolo III, sezione 2 del Reg. (UE) 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di Condizionalità Rafforzata comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo IV- del Reg. (UE) 2021/2116 e al Reg. (UE) 2022/1172.



I requisiti di baseline previsti in applicazione dell'art. 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, così come recepiti a livello nazionale e regionale, sono di seguito riportati:

1. Requisiti di gestione obbligatori (CGO) e norme per il mantenimento del terreno buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) stabilite ai sensi del Titolo III, capo I, sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115;
2. Condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115;
3. Requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali;
4. Altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.

Il presente intervento rientra, inoltre, fra gli interventi assoggettati al rispetto delle norme di Condizionalità sociale definite all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115 e ai sensi del relativo Decreto Interministeriale del 28.12.2022, n. 664304.

4.7 Vincoli e durata degli impegni

Il periodo di impegno è di cinque anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

4.8 Termini e scadenze per l'esecuzione delle operazioni

Non applicabile all'intervento.

5. Pianificazione finanziaria

5.1 Importo finanziario a bando

L'importo a bando è di 3.000.000 euro.

5.2 Forma ed entità del sostegno

Il sostegno è erogato nella forma di un premio annuale per Unità Bovino Adulto (UBA).

L'entità del sostegno è la seguente:

| Specie | Razza | Premio (Euro/UBA/anno) |
|---------|--|------------------------|
| Bovini | Burlina | 400 |
| | Rendena, Grigio alpina-Grauvieh | 200 |
| Equini | Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido | 450 |
| | Cavallo Norico | 330 |
| | Cavallo Maremmano | 200 |
| | Cavallo del Delta | 200 |
| | Cavallo Bardigiano | 200 |
| Avicoli | Pollo: Polverara, Pepoi, Robusta Lionata, Robusta Maculata, Ermellinata di Rovigo, Padovana, Millefiori di Lonigo; Faraona Camosciata; Anatra: Mignon, Germanata veneta; | 600 |



| | | |
|-------|---|-----|
| | Tacchino: Ermellinato di Rovigo, Comune bronzato; Oca Padovana. | |
| Ovini | Pecora lamona, Pecora Vicentina o Foza. | 500 |
| | Pecora Alpagota, Pecora Brogna | 400 |

5.3 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Si applicano le norme del capitolo 10 del CSR 2023-2027, paragrafo “Divieto di doppio finanziamento e cumulabilità degli aiuti”, che assicura il rispetto dell’art. 36 del Reg. (UE) 2021/2116.

Il CSR 2023-2027 assicura che la medesima spesa finanziata a titolo del FEAGA o del FEASR non benefici di alcun altro finanziamento dal bilancio dell’Unione.

A titolo del FEASR un’operazione può ottenere diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC e da altri fondi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da altri strumenti dell’Unione solo se l’importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l’intensità massima di aiuto o l’importo dell’aiuto applicabile al tipo d’intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

Sui capi oggetto di impegno non sono cumulabili altri interventi Agro-Climatico-Ambientali riferiti all’art. 70 (Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione) del Reg. (UE) 2115/2021 e con gli impegni in corso a valere dei Tipi di intervento di cui all’art. 28 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) e all’art. 29 (Agricoltura biologica) del Reg. (UE) 1305/2013.

La cumulabilità con gli Eco-schemi di cui art. 31 (Regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali) sarà disciplinata in base alle disposizioni attuative nazionali in materia di Eco-schemi.

5.4 Aiuti di Stato

L’intervento è compreso nell’ambito di applicazione dell’articolo 42 TFUE.

5.5 Sanzioni e riduzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per l’intervento, ai sensi della normativa europea (Reg. (UE) n. 2021/2015 e Reg. (UE) n. 2021/2016, in particolare il Titolo IV, Capo IV), del Capitolo 7.3 del PSN PAC Italia e delle norme attuative nazionali, si applicano riduzioni dell’aiuto, progressive in funzione delle inadempienze rilevate, che possono arrivare, fino alla decadenza della domanda di aiuto e al recupero degli importi eventualmente erogati nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

6. Criteri di selezione

6.1 Criteri di priorità e punteggi

Le graduatorie di merito nell’ambito dell’Intervento sono stabilite secondo principi e criteri di priorità come sotto declinati.

Per ciascun criterio di priorità è attribuibile un solo punteggio.

Le informazioni a supporto dei criteri di priorità e comprovanti il punteggio richiesto sono presenti nella domanda e nelle dichiarazioni specifiche relative all’intervento.



Principio di selezione 1 – Aziende che praticano Zootecnia biologica (Reg. (UE) n. 2018/848)

| Criterio di priorità 1.1 Aziende Biologiche | Punti |
|--|-------|
| 1.1.1 Imprese che praticano Zootecnia biologica | 2 |

Criterio di assegnazione:

L'azienda richiedente ha in Veneto 1 Unità produttiva zootecnica classificata sulla base del Sistema BOPV, con presenza di una notifica valida al 31.12 dell'anno precedente la domanda di aiuto.

Principio di selezione 2 - Aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari pregi ambientali

| Criterio di priorità 2.1 Azienda in area parco | Punti |
|---|-------|
| 2.1.1 Imprese con sede aziendale in area parco | 2 |

Criterio di assegnazione:

Azienda richiedente con sede aziendale (UTE) ricadente in area a parco

Principio di selezione 3 - Aziende ubicate in aree caratterizzate da criticità ambientali

| Criterio di priorità 3.1 Azienda in zona montana | Punti |
|---|-------|
| 3.1.1 Imprese con sede aziendale in zona montana | 2 |

Criterio di assegnazione:

Azienda richiedente con sede aziendale (UTE) ricadente in Comune montano o parzialmente montano*.

* Zone montane definite nel CSR 2023-2027 in coerenza con gli articoli 71 e 153 del Regolamento (UE) 2021/2115 e rappresentate nell'appendice "Elenco dei comuni totalmente o parzialmente montani".

Principio di selezione 4 - Tipologie aziendali

| Criterio di priorità 4.1 Fattorie sociali | Punti |
|---|-------|
| 4.1.1 Fattorie sociali iscritte all'elenco regionale | 4 |

Criterio di assegnazione:

L'azienda richiedente è iscritta all'elenco regionale Fattorie sociali previsto dall'art. 5 della LR n. 14/2013 alla data di pubblicazione del bando.

| Criterio di priorità 4.2 Fattorie didattiche | Punti |
|--|-------|
| 4.2.1 Fattorie didattiche iscritte all'elenco regionale | 3 |

Criterio di assegnazione:

L'azienda richiedente è iscritta all'elenco regionale delle Fattorie didattiche previsto dalla LR n. 28/2012 alla data di pubblicazione del bando.

Principio di selezione 5 - Tipologia di beneficiario

| Criterio di priorità 5.1- Età | Punti |
|--|-------|
| 5.1.1 Imprese condotte da agricoltori/allevatori di età ≤ 40 anni | 3 |

Criterio di assegnazione:

Valutato con riferimento alle seguenti situazioni e soggetti, alla data di pubblicazione del bando:

- ditta individuale: titolare
- società di persone e società di capitale: rappresentante legale
- società cooperative e altre forme associate: maggioranza dei soci.

| Critério di priorità 5.2 - <i>Genere</i> | Punti |
|---|-------|
| 5.2.1 Imprese condotte da donne | 2 |

Critério di assegnazione:

Valutato con riferimento alle seguenti situazioni e soggetti, alla data di pubblicazione del bando:

- ditta individuale: titolare
- società di persone e società di capitale: rappresentante legale
- società cooperative e altre forme associate: maggioranza dei soci.

| Critério di priorità 5.3 - <i>Professionalità</i> | Punti |
|--|-------|
| 5.3.1 Imprenditori agricoli professionali (IAP) | 2 |

Critério di assegnazione:

Valutato con riferimento alle seguenti situazioni e soggetti, alla data di pubblicazione del bando:

- ditta individuale: titolare
- società di persone e società di capitale: rappresentante legale
- società cooperative e altre forme associate: maggioranza dei soci.

Principio di selezione 6 - Rischio di estinzione.

| Critério di priorità 6.1 - <i>Razze</i> | Punti |
|---|-------|
| 6.1.1 Specie bovina: razza Burlina; Specie ovina: razze Lamon e Foza; Specie avicole: tutte le razze inserite nella Scheda d'intervento. | 80 |
| 6.1.2 Specie ovina: razze Alpagota e Brogna; Specie equina: razze CAITPR e Norico. | 70 |
| 6.1.3 Specie equina: razze Maremmano, Cavallo del Delta e Bardigiano. | 60 |
| 6.1.4 Specie bovina: razze Rendena e Grigio Alpina. | 50 |

Critério di assegnazione:

Il punteggio è attribuito in base al rischio di estinzione delle specie/razza. In caso di domanda con più specie/razze, il critério si applica attribuendo il punteggio corrispondente alla specie/razza con più capi.



6.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine decrescente dell'età anagrafica, quindi attribuendo precedenza alle domande di aiuto dei beneficiari più giovani.

L'elemento di preferenza viene così valutato:

- ditta individuale: età anagrafica del titolare;
- società di persone: età anagrafica del socio amministratore più giovane;
- società di capitale: età anagrafica del socio amministratore più giovane;
- società cooperativa: età anagrafica del socio amministratore più giovane.

7. Domanda di aiuto

7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

Il soggetto richiedente presenta la domanda di aiuto all'Agenzia veneta per i pagamenti (Avepa), secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali generali del CSR 2023-2027, entro i termini stabiliti dal provvedimento di approvazione del bando .

Qualora tale data coincida con un sabato, una domenica o altro giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno non festivo seguente.

Costituiscono condizioni di irricevibilità della domanda:

- il mancato rispetto dei termini di scadenza per la presentazione delle domande
- la mancanza degli elementi che consentono di individuare inequivocabilmente il soggetto richiedente
- la mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante.

7.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla domanda di aiuto sono allegati i seguenti documenti:

- dimostrazione dell'iscrizione al Libro genealogico di razza degli animali oggetto della domanda di aiuto; a tal fine può essere presentato un elenco riepilogativo, rilasciato dall'Ufficio centrale o Ufficio periferico di razza, riportante i soggetti iscritti - con indicazione della data di nascita - detenuti in azienda e per i quali viene presentata domanda, oppure un elenco degli animali, sottoscritto dall'allevatore, accompagnato da copia dei certificati genealogici.

I documenti indicati sono considerati documenti essenziali; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implica unicamente la non attribuzione dei relativi elementi di priorità richiesti in domanda.

L'istruttoria della domanda viene svolta secondo il presente bando, nonché gli Indirizzi Procedurali Generali del CSR 2023-2027 e le procedure definite da Avepa.

8. Domanda di pagamento

8.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

La domanda di aiuto, qualora ammessa e finanziata, costituisce anche domanda di pagamento per il primo anno di impegno; negli anni successivi il beneficiario è tenuto a presentare domande annuali di conferma che costituiscono domanda di pagamento del premio annuale spettante.

8.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Non è prevista documentazione da allegare alla domanda di pagamento..

L'istruttoria della domanda viene svolta secondo il presente bando, nonché gli Indirizzi Procedurali Generali del CSR 2023-2027 e le procedure definite da Avepa.



9. Verifiche e controlli sulle domande e sulle operazioni

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2116 e dei relativi atti di esecuzione e delegati della Commissione europea e delle norme nazionali di attuazione.

A seconda dell'intervento interessato, detti controlli includono verifiche relative a:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti all'intervento.

A seconda dell'intervento interessato e del tipo di beneficiario, i controlli hanno ad oggetto diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 2021/2116 e relativi atti di esecuzione e delegati della Commissione europea (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.).

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 5.5.

10. Informativa trattamento dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, email: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando in attuazione del Complemento per lo Sviluppo rurale 2023-2027 per il Veneto (DGR n. 14 del 10/01/2023), nell'ambito del PSN PAC 2023-2027 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://AVEPA.it/privacy> ai capitoli “Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso” l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.



11. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto - Direzione Agroalimentare
Via Torino 110 30172 Mestre (VE)
Tel. 041 2795547
E-mail: agroalimentare@regione.veneto.it
Posta certificata: agroalimentare@pec.regione.veneto.it
Sito internet: www.regione.veneto.it

AVEPA – Agenzia veneta per i pagamenti
Via N. Tommaseo 67/c, 35131 Padova
Tel. 049 7708711
e-mail: direzione@AVEPA.it
posta certificata: protocollo@cert.AVEPA.it

12. Allegati tecnici

Allegato 12.1 “Tabella di conversione dei capi di bestiame in UBA”



ALLEGATO 12.1 TABELLA DI CONVERSIONE DEI CAPI DI BESTIAME IN UBA(*)

| Categoria di animali | Indice di conversione in UBA |
|--|-------------------------------------|
| Bovidi di oltre due anni di età | 1,0 |
| Bovidi da 6 mesi a due anni di età | 0,6 |
| Bovidi di meno di 6 mesi | 0,4 |
| Equidi di oltre 6 mesi | 1,0 |
| Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi | 0,15 |
| Galline ovaiole (**) | 0,014 |
| Altro pollame | 0,03 |

(*) Rif. paragrafo 4.7.3 "Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale, oppure comuni sia per gli interventi settoriali che per gli interventi di sviluppo rurale." del Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027

(**) Si applica anche alla categoria Galli

